



COMUNICATO UFFICIALE N. 31 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 10/A della F.I.G.C inerente i testi del “Regolamento per l’elezione dei Delegati dei Calciatori e Calciatrici e dei loro supplenti per le Assemblee F.I.G.C.” e del “Regolamento per l’elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Si pubblicano in allegato i testi del “Regolamento per l’elezione dei Delegati dei Calciatori e Calciatrici e dei loro supplenti per le Assemblee F.I.G.C.” e del “Regolamento per l’elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici”, approvati dal Consiglio Federale in data odierna.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DEI CALCIATORI E CALCIATRICI
E DEI LORO SUPPLENTI
PER LE ASSEMBLEE F.I.G.C.**

INDICE

- ART. 1 – Aveni diritto al voto
- ART. 2 – Delegati e Supplenti
- ART. 3 – Requisiti di eleggibilità
- ART. 4 – Incompatibilità
- ART. 5 – Decadenze e subentri
- ART. 6 – Candidature
- ART. 7 – Schede per le votazioni
- ART. 8 – Sedi delle votazioni
- ART. 9 – Calendario e orari delle votazioni
- ART. 10 – Commissioni elettorali
- ART. 11 – Procedure elettorali
- ART. 12 – Spoglio elettorale
- ART. 13 – Comitato garanti
- ART. 14 – Proclamazione degli eletti

ART. 1 – AVENTI DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto di voto tutti gli atleti che, al momento della votazione, siano in attività e tesserati come calciatrici/calciatori nella FIGC ed abbiano compiuto la maggiore età.

ART. 2 – DELEGATI E SUPPLENTI

Devono essere eletti complessivamente 52 Delegati, di cui:

- 16 in rappresentanza dei calciatori di Serie A e B eletti dai calciatori di Serie A e B
- 16 in rappresentanza dei calciatori di Lega Pro eletti dai calciatori di Lega Pro
- 16 in rappresentanza dei calciatori dilettanti e del calcio a cinque eletti dai calciatori dilettanti e del calcio a cinque
- 4 in rappresentanza del calcio femminile, eletti dalle calciatrici

Devono, altresì essere eletti complessivamente 21 supplenti di cui:

- 6 in rappresentanza dei calciatori di Serie A e B eletti dai calciatori di Serie A e B
- 6 in rappresentanza dei calciatori di Lega Pro eletti dai calciatori di Lega Pro
- 6 in rappresentanza dei calciatori dilettanti e del calcio a cinque eletti dai calciatori dilettanti e del calcio a cinque
- 3 in rappresentanza del calcio femminile, eletti dalle calciatrici

Risultano eletti per ciascuna delle quattro “categorie”, coloro che, in base ai voti riportati, si siano classificati:

Serie A e B:	dal 1° al 16° posto = Delegato
	dal 17° al 22° posto = Supplente
Lega Pro:	dal 1° al 16° posto = Delegato
	dal 17° al 22° posto = Supplente
Dilettanti e Calcio a cinque:	dal 1° al 16° posto = Delegato
	dal 17° al 22° posto = Supplente
Calcio Femminile:	dal 1° al 4° posto = Delegata
	dal 5° al 7° posto = Supplente

I Delegati rappresentano le calciatrici e i calciatori a tutte le Assemblee della FIGC nel quadriennio olimpico per il quale sono eletti.

I Supplenti, nell'ordine di elezione e categoria per categoria sostituiscono i Delegati nel caso che questi ultimi, per qualsiasi ragione, non possano partecipare ad una o più Assemblee.

ART. 3 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

Alla carica di Delegato in rappresentanza delle calciatrici e dei calciatori, possono essere eletti calciatori/calciatrici, in attività e non, che al momento della candidatura e del voto siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.

ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ

La carica di Delegato e la qualifica di Supplente sono incompatibili con:

- a) cariche dirigenziali ed incarichi di collaboratore o di allenatore in società affiliate alla FIGC
- b) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nella FIGC o nelle Leghe
- c) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche, in altre Federazioni sportive
- d) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale, in attività.

ART. 5 – DECADENZE E SUBENTRI

La decadenza dalla carica e la relativa sostituzione dei delegati sono disciplinati dall'art. 20, comma 6 dello Statuto federale.

ART. 6 – CANDIDATURE

Le candidature devono essere depositate presso la segreteria dell'AIC entro il termine che verrà comunicato tramite inserzione sui più diffusi quotidiani sportivi.

Le candidature possono essere presentate:

- a) da almeno 10 aventi diritto al voto che intendano presentare propri candidati, fino ad un massimo di tre, per la stessa categoria di calciatori di cui essi fanno parte
- b) dal presidente dell'AIC in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Le candidature alla carica di Delegato in rappresentanza dei/delle calciatori/calciatrici devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, con indicazione di uno degli *status* di appartenenza di cui all'art.2. Lo *status* è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l'art. 29, comma 1 ultimo capoverso dello Statuto federale e la candidata/il candidato potrà presentarsi la categoria professionistica o dilettantistica purchè sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo status scelto.

A tutte le candidature viene data pubblicità tramite inserzioni sui più diffusi quotidiani sportivi, dopo la scadenza dei termini per la loro presentazione.

ART. 7 – SCHEDE PER LE VOTAZIONI

Per ciascuna delle quattro "categorie" di candidati (Serie A e B; Lega Pro; Dilettanti e Calcio a cinque; Calcio femminile) viene predisposta una scheda recante l'elenco, in ordine alfabetico, dei candidati e l'eventuale indicazione, per ciascuno di essi, di squadra, campionato e girone di appartenenza nella

stagione in corso, se si tratta di calciatore/calciatrice in attività.

Il voto viene espresso apponendo una croce sul nome dei candidati prescelti.

Il numero di preferenze espresse non può superare quello dei Delegati e Supplenti da eleggere nella rispettiva categoria.

ART. 8 - SEDI DELLE VOTAZIONI

Al fine di favorire l'accesso degli elettori alle operazioni di voto, queste ultime hanno luogo presso le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre nonché in altre sedi periferiche opportunamente dislocate e facilmente raggiungibili con ogni mezzo di trasporto individuate dal Consiglio Direttivo dell'AIC.

ART. 9 – CALENDARIO E ORARI DELLE VOTAZIONI

Delle date, orari e luoghi presso i seggi fissi in cui si svolgeranno le votazioni sarà data tempestiva comunicazione tramite annunci sui più diffusi quotidiani sportivi.

Gli aventi diritto possono votare presso qualunque seggio fisso, a prescindere dal luogo di propria residenza e dalla sede della società o associazione per cui sono tesserati.

Le votazioni presso seggi diversi, quali le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre si svolgono in giornate che saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di AIC.

Tutte le votazioni presso i seggi fissi si svolgono ininterrottamente dalle ore 10 alle ore 19 delle giornate indicate.

ART. 10 – COMMISSIONI ELETTORALI

La raccolta dei voti presso le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre viene effettuata da una Commissione elettorale composta da una persona, nominata dall'AIC, che la presiede e dal rappresentante AIC della squadra. Le schede con i voti espressi verranno inserite in una busta.

In ognuno dei seggi periferici è presente una Commissione elettorale composta da un Presidente e un componente nominati dall'AIC. Le schede con i voti espressi verranno inserite in una busta.

ART. 11 – PROCEDURE ELETTORALI

La Commissione elettorale deve:

- a) accertare l'identità dell'elettore, la sua maggiore età, la sussistenza del suo tesseramento in atto come calciatore per Società o associazioni affiliate alla FIGC nella stagione in corso
- b) controllare che il calciatore non abbia già votato in altra sede
- c) registrare i dati dell'elettore

d) consegnare all'avente diritto la scheda di voto firmata dal Presidente o da un altro componente

e) dopo la votazione, ritirare la scheda e inserirla nell'apposita busta

f) redigere verbale di apertura, svolgimento e chiusura delle operazioni elettorali.

Alla chiusura del seggio, si procede alla chiusura e al sigillo delle buste che, successivamente, vengono trasferite alla sede AIC a Vicenza.

Le votazioni presso le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre si svolgono con modalità analoghe, nei limiti determinati dalla diversa situazione logistica.

ART. 12 – SPOGLIO ELETTORALE

Tutte le buste sigillate, provenienti sia dalle sedi periferiche di seggio elettorale, sia dalle sedi, dai campi di allenamento e/o di ritiro delle squadre visitate, vengono depositate presso la sede della AIC a Vicenza.

Nella giornata indicata tramite annunci sui più diffusi quotidiani sportivi, alla presenza di un notaio, viene effettuato, da una Commissione composta dal Segretario dell'AIC, che la presiede, e da altri due membri nominati dall'AIC, lo spoglio dei voti e redatto un verbale recante l'elenco dei candidati con i voti rispettivamente riportati e si procede, quindi, alla constatazione dei risultati elettorali, con la formazione di un elenco degli eletti come Delegati e come Supplenti.

Detto elenco viene pubblicato entro sette giorni sui più diffusi quotidiani sportivi.

Per eventuali contestazioni potrà essere presentato ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

ART. 13 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

La proclamazione degli eletti viene effettuata dal Presidente dell'AIC senza indugio, subito dopo la scadenza del termine per le eventuali contestazioni se queste non vi sono state ovvero subito dopo la decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva, in caso di contestazioni.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA
DEI CALCIATORI E DELLE CALCIATRICI

INDICE

- ART. 1 – Elettorato attivo
ART. 2 – Requisiti di eleggibilità
ART. 3 – Incompatibilità
ART. 4 – Assemblea dei Delegati per l'elezione dei Consiglieri federali
ART. 5 – Candidature
ART. 6 – Votazioni
ART. 7 – Durata delle cariche
ART. 8 – Decadenze e subentri

ART. 1 – ELETTORATO ATTIVO

I Consiglieri federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici vengono eletti nel numero di quattro, previsto dallo Statuto FIGC, dai Delegati dei calciatori e delle calciatrici componenti dell'Assemblea federale.

In ottemperanza allo Statuto della FIGC è garantita la presenza, tra i Consiglieri federali, di almeno un componente di genere diverso da quello della maggioranza.

ART. 2 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Alla carica di Consigliere federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici, possono essere eletti i calciatori/calciatrici, in attività e non, che al momento della candidatura e del voto siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.

ART. 3 – INCOMPATIBILITA'

La carica di Consigliere federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici, fermo quanto previsto dallo Statuto FIGC, è altresì incompatibile con:

- a) posizioni di controllo in una società sportiva
- b) cariche consiliari o dirigenziali ed incarichi di collaboratore o allenatore professionista in società affiliate alla FIGC ed attività lavorative nelle stesse, esclusa quella di calciatore
- c) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nelle Leghe ed attività lavorative nelle stesse
- d) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche, in altre Federazioni sportive ed attività lavorative nelle stesse
- e) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale in attività.

ART. 4 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO PER IL QUALE SONO ELETTI

L'Assemblea dei Delegati per l'elezione dei Consiglieri federali viene convocata dalla FIGC secondo quanto disposto dallo Statuto federale.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle Delegati aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto al voto.

ART. 5 – CANDIDATURE

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici coloro che abbiano ottenuto la designazione da parte di 3 Delegati. Ciascun delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria federale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, dei candidati rispettivamente per l'elezione:

- di due calciatrici/calciatori dilettanti
- di due calciatrici/calciatori professionisti

Le candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei/delle calciatori/calciatrici devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale, con indicazione dello *status* dilettantistico o professionistico di appartenenza ai fini dell'applicazione dell'art. 26 Statuto. Lo *status* è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l'art. 29, comma 1 ultimo capoverso dello Statuto federale ed il candidato potrà presentarsi per l'una o l'altra categoria (professionistica o dilettantistica) purchè sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo status scelto.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

ART. 6 – VOTAZIONI

I Delegati dei calciatori e delle calciatrici votano per eleggere tutti i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori/calciatrici.

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di due calciatori/calciatrici dilettanti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata: elezione di due calciatori/calciatrici professionisti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi in relazione ai posti disponibili.

Tra i Consiglieri Federali deve essere eletto un Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza. Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

Per eventuali contestazioni potrà essere presentato ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

ART. 7 – DURATA DELLE CARICHE

I Consiglieri federali in rappresentanza dei/delle calciatori/calciatrici risultati eletti permangono in carica per un quadriennio.

ART. 8 – DECADENZE E SUBENTRI

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale, subentrerà il primo dei non eletti nella votazione di riferimento, fatto salvo il rispetto dei limiti minimi previsti per la rappresentanza delle singole categorie (professionistica/dilettantistica) e per la rappresentanza del genere diverso da quello della maggioranza.

In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui al capoverso precedente, si procede come segue:

- 1) la Segreteria della AIC., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti i delegati, con invito a designare, a gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.
- 2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita l'AIC a convocare l'assemblea elettiva e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 5 secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.